



CONFERENZA DEI PRESIDENTI
DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE
DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME

NUOVA FORMULAZIONE

ORDINE DEL GIORNO

NORME SULLA FISCALITÀ AGRICOLA INTRODOTTE DAL D.L. "SALVA ITALIA" E APPLICAZIONE DELL'IMU

La Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, riunita in Assemblea plenaria venerdì 27 gennaio 2012

VISTO l'impegno proposto dal Consiglio regionale del Veneto, dall'ANCI Veneto e dalle organizzazioni professionali agricole del Veneto trasmesso a questa Conferenza;

RITENENDO che le considerazioni di merito di seguito esposte pur partendo da una sollecitazione degli operatori veneti riguardino tutto il comparto nazionale;

PREMESSO che la legge n. 214 del 2011, di conversione del decreto legge n. 201 del 2011, recante "Disposizioni urgenti per la crescita l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" che ha anticipato l'entrata in vigore della imposta municipale unica (IMU), prevista dal Decreto legislativo n. 23 del 2011, al 2012, rischia di penalizzare pesantemente una filiera agricola, pur in un contesto di dati positivi, incidendo negativamente sui fattori produttivi;

CONSIDERATO CHE

- le nuove disposizioni, stravolgono il regime fiscale degli immobili agricoli, siano essi terreni o fabbricati, imponendo un aggravio fiscale in particolare sugli immobili utilizzati per lo svolgimento dell'attività agricola, con ricadute negative sui costi della produzione e con il rischio di mettere a repentaglio la sopravvivenza dell'impresa;
- da una fiscalità speciale, prevista per il settore primario e giustificata dal particolare ruolo che svolge l'impresa agricola, in primis di salvaguardia del territorio, senza alcuna gradualità, si è passati ad una fiscalità ordinaria che colpirà pesantemente i mezzi di produzione (stalle, cantine, serre, fienili, cascine, ricovero attrezzi, capannoni);

- in un contesto generale di crisi economica, l'agricoltura vuole comunque contribuire a fare la sua parte per il rilancio del Paese ma non può essere "la cassa" alla quale attingere, in modo sproporzionato, per il risanamento della finanza pubblica.

RITENUTO CHE

- si impone come necessità prioritaria per il settore mitigare l'impatto dell'IMU, sia per quanto riguarda gli elementi quantitativi della fiscalità aggiuntiva, sia per quanto riguarda le modalità applicative, che rischiano di introdurre vari elementi di incertezza e di disparità di applicazione, a seconda dei territori comunali;
- è necessario, ai fini della assoggettabilità ad una fiscalità ordinaria del settore primario, distinguere chiaramente chi fa impresa agricola e utilizza i beni produttivi per esercitare una attività economica che produce reddito e occupazione da chi utilizza il fattore "terra" come semplice investimento finanziario;
- su questo versante, la stessa normativa citata accoglie la diversificazione e differenzia i moltiplicatori utili ai fini del calcolo della imposta municipale, assegnando un valore inferiore nel caso di un terreno agricolo condotto da coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale rispetto ad altro soggetto, mantenendo comunque l'aliquota di base. Lo stesso dicasi per i fabbricati rurali ad uso strumentale ai quali è assegnata una aliquota speciale;
- il Legislatore nazionale assegna ai Comuni il potere di ridurre le rispettive aliquote fino ad arrivare, nel caso specifico dei fabbricati rurali, una riduzione del 50%;
- le Amministrazioni locali assumono un ruolo di fondamentale importanza nel gestire l'impatto dell'imposta municipale sulle imprese agricole;
- i Comuni, al di là di precisi e seppur necessari calcoli e simulazioni è certo e oggettivo che riceveranno attraverso i fabbricati rurali, un gettito che, con il vecchio regime fiscale, era più contenuto;

**tutto ciò premesso la Conferenza,
di concerto con i soggetti Istituzionali e di categoria già attivati:**

si impegna

1. ad attivare il legislatore nazionale, che già ha recepito l'importanza dell'imprenditore agricolo professionale, affinché modifichi l'attuale modulazione dei moltiplicatori prevista per i terreni agricoli di cui all'art. 13, comma 5, del decreto legge n. 201 del 2011 convertito dalla legge n. 22 del 2011 così come previsto nel testo predisposto dalle Commissioni Riunite I e V del 18 gennaio 2012 relativo al "Milleproroghe" (150; 120; 90);
2. a sollecitare l'Anci nazionale a intervenire verso i Comuni affinché siano adottate le delibere con le quali si applicano le aliquote più basse, così come previsto dall'art. 13, commi 6 e 8 del decreto legge n. 201 del 2011, ai fine di salvaguardare l'interesse dell'impresa agricola a non essere colpita pesantemente nell'esercizio della sua attività economica.